COMUNE DI TRAPPETO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE AFFARI GENERALI

ORDINANZA N. **41** DEL **16/09/2025**

OGGETTO: Ordinanza di sgombero occupazione suolo pubblico.
Esercizio commerciale denominato [Omissis…] **sito a Trappeto, nella via** [Omissis…].

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Premesso che:

- in data 15/09/2025 veniva assunto al protocollo di questo Ente al n. 13376 una nota P.M. prot. 814 del 01/09/2025, con allegato verbale P.M. n. 578 del 01/09/2025 elevato dalla Polizia Municipale per violazione dell'art. 20, commi 1 e 4 del CDS, per occupazione abusiva di suolo pubblico da parte del Sig. [Omissis…];
- in detto verbale della Polizia Municipale si rileva che il Sig. [Omissis…] in qualità di titolare dell'attività commerciale [Omissis…] occupava abusivamente il suolo pubblico in oggetto indicato, della superficie di mq. 97,00 con gazebo, sedie, tavoli e piante; inoltre occupava ulteriori mq. 40.00 con ombrelloni, sedie, tavoli e piante collocati tra la via [Omissis…] e la via [Omissis…], per una superficie totale di Mq. 137,00, la cui autorizzazione annuale relativamente alla superficie di Mq. 97.00 risultava scaduta in data 07/05/2025;

Visto il Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30/12/2021 e successivamente modificato con Deliberazione n° 32 del 25/10/2022, con particolare riferimento agli articoli 37-38 e al capo IV "Installazione e gestione di dehors e chioschi con strutture";

Vista la richiesta per rinnovo occupazione suolo pubblico, presentata a questo SUAP dal Sig. [Omissis…], assunta al protocollo generale di questo Ente al n° 10594 del 15/07/2025;

Vista la nota di questo SUAP prot. n° 12080 del 18/08/2025 notificata al Sig. [Omissis…] in pari data, con la quale si invitava lo stesso a provvedere entro e non oltre giorni 5 dal ricevimento della nota di cui sopra al pagamento dei tributi inevasi già definitivamente accertati, cosa che rendeva non evadibile la richiesta di rinnovo occupazione suolo pubblico (essendo, tra l'altro presentata oltre i termini previsti dal regolamento canone unico patrimoniale) nelle more che la ditta provvedesse al perfezionamento e regolarizzazione dei tributi;

Visto l'art. 3 comma 16 della L.R. n° 94 del 15/07/2009, il quale recita: "*Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di*

COMUNE DI TRAPPETO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE AFFARI GENERALI

ORDINANZA N. **41** DEL **16/09/2025**

OGGETTO: Ordinanza di sgombero occupazione suolo pubblico.
Esercizio commerciale denominato [Omissis…] **sito a Trappeto, nella via** [Omissis…].

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Premesso che:

- in data 15/09/2025 veniva assunto al protocollo di questo Ente al n. 13376 una nota P.M. prot. 814 del 01/09/2025, con allegato verbale P.M. n. 578 del 01/09/2025 elevato dalla Polizia Municipale per violazione dell'art. 20, commi 1 e 4 del CDS, per occupazione abusiva di suolo pubblico da parte del Sig. [Omissis…];
- in detto verbale della Polizia Municipale si rileva che il Sig. [Omissis…] in qualità di titolare dell'attività commerciale [Omissis…] occupava abusivamente il suolo pubblico in oggetto indicato, della superficie di mq. 97,00 con gazebo, sedie, tavoli e piante; inoltre occupava ulteriori mq. 40.00 con ombrelloni, sedie, tavoli e piante collocati tra la via [Omissis…] e la via [Omissis…], per una superficie totale di Mq. 137,00, la cui autorizzazione annuale relativamente alla superficie di Mq. 97.00 risultava scaduta in data 07/05/2025;

Visto il Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30/12/2021 e successivamente modificato con Deliberazione n° 32 del 25/10/2022, con particolare riferimento agli articoli 37-38 e al capo IV "Installazione e gestione di dehors e chioschi con strutture";

Vista la richiesta per rinnovo occupazione suolo pubblico, presentata a questo SUAP dal Sig. [Omissis…], assunta al protocollo generale di questo Ente al n° 10594 del 15/07/2025;

Vista la nota di questo SUAP prot. n° 12080 del 18/08/2025 notificata al Sig. [Omissis…] in pari data, con la quale si invitava lo stesso a provvedere entro e non oltre giorni 5 dal ricevimento della nota di cui sopra al pagamento dei tributi inevasi già definitivamente accertati, cosa che rendeva non evadibile la richiesta di rinnovo occupazione suolo pubblico (essendo, tra l'altro presentata oltre i termini previsti dal regolamento canone unico patrimoniale) nelle more che la ditta provvedesse al perfezionamento e regolarizzazione dei tributi;

Visto l'art. 3 comma 16 della L.R. n° 94 del 15/07/2009, il quale recita: "*Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di*

commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni".

Per tutto quanto sopra enunciato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, il quale all'art. 66, comma 2, recita: "*Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento*"; ne risulta che la somma dovuta per l'occupazione abusiva di suolo pubblico, accertata con il verbale di accertamento della P.M. in premessa richiamato, ammonta ad €. 17.632,00 [giorni 132 gg x mq. 137,00 x €. 0,65 = € 11.754,00 + (sanzione 50% di € 11.754,60 = € 5.877,30); detta sanzione deve essere versata entro 60 gg. dal ricevimento della presente, avvertendo che il mancato pagamento nei termini comporta la conseguente iscrizione al ruolo coattivo;

Inoltre, considerato che nel verbale PM in premessa richiamato si rileva, altresì, che viene intimata "*...la rimozione delle opere abusive*" e che, agli atti di Ufficio non risulta alcuna comunicazione di avvenuto sgombero dell'area.

O R D I N A

Al Sig. [Omissis...] nato a [Omissis...] e residente a Trappeto nella Via [Omissis...], ai sensi dell'art. 66 comma 5 del Regolamento Unico Comunale di lasciare libero e sgombrare il suolo pubblico occupato dall'attività commerciale denominata [Omissis...], sita nella via [Omissis...], entro 7 *giorni dalla notifica della presente*. In difetto l'Amministrazione provvederà allo sgombero coattivo con addebito delle spese alla S.V..
Ordina altresì la chiusura dell'esercizio fino ad avvenuto pagamento delle spettanze dovute e comunque per un periodo non inferiore a giorni 5.

S I A V V E R T E

che questo Ufficio, nel caso di inottemperanza - fermo restando lo sgombero coattivo - applicherà, altresì, ai sensi del comma 1 dell'art. 66 del Regolamento Unico, ulteriore sanzione pecuniaria per occupazione abusiva di suolo pubblico .... *pari al 30% dell'ammontare del canone omesso oltre gli interessi legali....*, a partire dalla data di ricevimento della presente e fino alla scadenza dei termini imposti per lo sgombero coattivo.

D I S P O N E

Che il presente provvedimento venga notificato:

- Al Sig. [Omissis...] nato a nato a[Omissis...] e residente a Trappeto nella Via [Omissis...];
- Al Comando di Polizia Municipale;
- Al Settore Economico Finanziario;
- Al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Partinico;
- Alla Camera Commercio di Palermo;
- All'Agenzia Delle Entrate;
- Alla Stazione Carabinieri Trappeto.

E venga affisso all'Albo Pretorio del Comune di Trappeto per giorni 15.

DA' ATTO

Che avverso la presente ordinanza può essere proposto al TAR entro 60 giorni dalla notifica della presente o ricorso straordinario al Presente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla notifica della presente.

Trappeto li 15/09/2025

Il Responsabile del Servizio Suap
F.to Geom. Pietro Vitale

TRAPPETO
PALERMO

Il Responsabile Settore Affari Generali
F.to Dott. Salvatore Romano